



COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA

Provincia di Forlì - Cesena

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero: **28**Data: **22/07/2015**

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" - ANNO 2015

Il giorno **22 Luglio 2015**, alle ore **20,00**, nella sala del consiglio, in Civitella di Romagna, in seduta ordinaria di prima/seconda convocazione si è riunito il consiglio comunale, convocato nelle forme e nei termini di legge.

Risultano presenti:

NOMINATIVO	PRESENTE	NOMINATIVO	PRESENTE
MILANDRI CLAUDIO	S	BERGAMASCHI PIERANGELO	S
BALDONI PAOLO	S	FIUMI ANDREA	G
SAMORANI FRANCESCO	S	RAVAGLIA GIMMI	S
LORUSSO MARCO	S	RAVAIOLI TANIA	S
DATTOLI ANTONIO	S		
BEVONI ANGELA	G		
ROSSI IGOR	S		
MARCHI STEFANIA	S		
VERSARI VIRNA	G		

Assegnati n.12+1.
Presenti n. 10

In carica n.12+1
Assenti n. 3

RISULTA ALTRESÌ PRESENTE L'ASSESSORE ESTERNO TORELLI SONIA CHE PARTECIPA AI LAVORI SENZA DIRITTO DI VOTO E SENZA CONCORRERE A DETERMINARE IL QUORUM PER LA VALIDITÀ DELL'ADUNANZA.

Partecipa il segretario comunale **DOTT. SCHIANO PASQUALE**.

Accertato che il numero dei presenti è legale per la validità della seduta, il SINDACO **MILANDRI CLAUDIO**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta che è pubblica.

A scrutatori della votazione vengono designati i signori: **MARCHI STEFANIA, ROSSI IGOR, RAVAIOLI TANIA**.

Il Consiglio prende in esame l'oggetto sopraindicato.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentite l'assessore **Sonia Torelli**, che illustra al consiglio comunale la proposta di deliberazione e la discussione che ne è seguita, alla quale hanno partecipato a più riprese il consigliere **Tania Ravaoli**, il Responsabile del Servizio Associato delle Entrate Tributarie e Servizi Fiscali, D.ssa **Roberta Pirini** ed il **Sindaco**, come risulta dalla trascrizione della registrazione digitale del dibattito della seduta consiliare, curata dalla ditta "*Stenotype Service di Giancarlo Giovannini*" di Viareggio (LU) cui è stato affidato il servizio, che viene allegata integralmente all'originale ed in modo virtuale alle copie;

Alle ore **20.15** entrano in aula i consiglieri **Pierangelo Bergamaschi** e **Gimmi Ravaglia**. I consiglieri presenti sono pertanto n. **10**.

Vista l'allegata proposta di delibera ed i pareri espressi sulla stessa ai sensi dell'art. 49 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 267/2000;

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano da n. **10** consiglieri presenti:

- consiglieri votanti n. **10**
- consiglieri favorevoli n. **7**
- consiglieri contrari n. **3 (Gimmi Ravaglia, Pierangelo Bergamaschi e Tania Ravaoli)**
- consiglieri astenuti n. **0**

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione allegata.

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere in merito;

Visto l'art. 134, 4° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che testualmente recita: "*Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio e della Giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti*";

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano da n. **10** consiglieri presenti:

- consiglieri votanti n. **10**
- consiglieri favorevoli n. **7**
- consiglieri contrari n. **3 (Gimmi Ravaglia, Pierangelo Bergamaschi e Tania Ravaoli)**
- consiglieri astenuti n. **0**

DELIBERA

di dichiarare la suestesa deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" - ANNO 2015.

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria "IMU", con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale ;

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU ;

VISTA l'Atto del Commissario straordinario nell'esercizio delle competenze e dei poteri del consiglio comunale n. 3 del 18/03/2014 con il quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, pubblicato sul portale del federalismo in data 06/05/2014 ;

VISTA l'Atto del Commissario straordinario nell'esercizio delle competenze e dei poteri del consiglio comunale n. 3 del 18/03/2014 con il quale sono state determinate le Aliquote e Detrazioni IMU 2014, pubblicato sul portale del federalismo in data 22/04/2014 ;

TENUTO CONTO che i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

VISTA la Legge di stabilità 2015 pubblicata in Gazzetta Ufficiale Legge 23.12.2014 n. 190 , G.U. 29.12.2014, in particolare :

- art. 1 comma 679. All'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nel secondo periodo, dopo le parole: «Per il 2014» sono inserite le seguenti: «e per il 2015»;*
- b) nel terzo periodo, le parole: «Per lo stesso anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli stessi anni 2014 e 2015».*

Art. 1 legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014)

comma 677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015 (inserito con legge stabilità 2015), l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.

Per gli stessi anni 2014 e 2015 (sostituito con legge stabilità 2015) Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI

equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011;

- art. 1 comma 692. Il termine per il versamento dell'imposta municipale propria (IMU), relativa al 2014, dovuta a seguito dell'approvazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 4, comma 5-bis, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e successive modificazioni, è prorogato al 26 gennaio 2015. Nei comuni nei quali i terreni agricoli non sono più oggetto dell'esenzione, anche parziale, prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'imposta è determinata per l'anno 2014 tenendo conto dell'aliquota di base fissata dall'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a meno che in detti comuni non siano state approvate per i terreni agricoli specifiche aliquote.

VISTO il Decreto Legge 24-01-2015 n. 4 (GU n. 19 del 24-1-2015) convertito con modificazioni con Legge 24 marzo 2015, n.34(GU n.70 del 25/03/2015 riguardante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, recante misure urgenti in materia di esenzione IMU. Proroga di termini concernenti l'esercizio della delega in materia di revisione del sistema fiscale";

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali; nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".


CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

VISTO il Decreto Ministero dell'Interno del 13/05/2015 ad oggetto "Ulteriore Differimento al 31/07/2015 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali";

TENUTO CONTO del gettito IMU nell'annualità 2014, delle successive modifiche normative, nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2015, si ritiene necessario confermare per il 2015 le aliquote del 2014 ;

CONSIDERATO, pertanto, necessario ed opportuno, per concorrere ad assicurare gli equilibri di bilancio, determinare per l'anno 2015, le seguenti aliquote, detrazioni ed assimilazioni per l'Imposta Municipale Propria:

A) Aliquota ridotta al 2,5 per mille per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8



e A/9, e relative pertinenze;

B) Aliquota ridotta al 10,20 per mille per immobili a destinazione artigianale, industriale e commerciale (classificati o classificabili in categoria A/10, C/1, C/3, C/4, D/1, D/2, D/3, D/4, D/6, D/7, D/8) posseduti a titolo di proprietà o diritto reale di godimento o in qualità di locatore finanziario da società di persone, società di capitali, società cooperative, enti, associazioni ed imprese individuali e direttamente utilizzate dalle stesse per lo svolgimento della propria attività, (ad esclusione di immobili utilizzati per lo svolgimento di attività rientranti nel settore bancario, finanziario, assicurativo);

C) Aliquota al 7,6 per mille per terreni posseduti da soggetti diversi da coltivatore diretto e IAP iscritti alla previdenza agricola;

D) Aliquota di base al 10,60 per mille : si applica a tutte le tipologie non comprese in quelle precedenti;

Di stabilire che i contribuenti per poter usufruire dell'agevolazione di cui alla lettera B) devono presentare al Comune, entro il termine previsto per il versamento della rata a saldo, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, inerente al possesso dei requisiti previsti, sulla modulistica predisposta dall'ufficio tributi, a pena di decadenza dei benefici, con conseguente recupero dell'imposta non versata, oltre sanzioni ed interessi.

Le autocertificazioni hanno effetto anche per le annualità successive sempreché non si verifichino modifiche dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Le autocertificazioni saranno soggette alle verifiche di legge.

PROPONE

sulla base dei riferimenti normativi e delle motivazioni di cui in premessa, che espressamente si richiamano, con decorrenza 1.1.2015, quanto segue:

1) stabilire, ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, le seguenti aliquote:


A) Aliquota ridotta al 2,50 per mille per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze;

B) Aliquota ridotta al 10,20 per mille per immobili a destinazione artigianale, industriale e commerciale (classificati o classificabili in categoria A/10, C/1, C/3, C/4, D/1, D/2, D/3, D/4, D/6, D/7, D/8) posseduti a titolo di proprietà o diritto reale di godimento o in qualità di locatore finanziario da società di persone, società di capitali, società cooperative, enti, associazioni ed imprese individuali e direttamente utilizzate dalle stesse per lo svolgimento della propria attività, (ad esclusione di immobili utilizzati per lo svolgimento di attività rientranti nel settore bancario, finanziario, assicurativo);

C) Aliquota al 7,6 per mille per terreni posseduti da soggetti diversi da coltivatore diretto e IAP iscritti alla previdenza agricola

D) Aliquota di base al 10,60 per mille : si applica a tutte le tipologie non comprese in quelle precedenti;

Di stabilire che i contribuenti per poter usufruire dell'agevolazione di cui alla lettera B) devono presentare al Comune, entro il termine previsto per il versamento della rata a saldo, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, inerente al possesso dei requisiti previsti, sulla modulistica predisposta dall'ufficio tributi, a pena di decadenza dei benefici, con conseguente recupero dell'imposta non versata, oltre sanzioni ed interessi.



Le autocertificazioni hanno effetto anche per le annualità successive sempreché non si verificano modifiche dei dati ed elementi dichiarati cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Le autocertificazioni saranno soggette alle verifiche di legge.

- 2) dare atto che, ai sensi del vigente art. 1, comma 708, della L. 147/2013, non è dovuta l'IMU relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011;
- 3) dare atto che, ai sensi del vigente art. 7 del D.L. n. 201/2011, l'IMU non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa (come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011), ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011;
- 4) confermare le detrazioni dall'imposta previste dal comma 10 del citato art. 13 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze; ossia euro **200**, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- 5) di dare atto che **tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2015**;
- 6) di dare mandato all'ufficio tributi di inviare la presente deliberazione, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;
- 7) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

PARERI SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE


OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" - ANNO 2015

SERVIZIO TRIBUTI

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica, esprimo **PARERE FAVOREVOLE /~~CONTRARIO~~*** e successive modificazioni

Data 06-07-2015

Il responsabile del servizio
Dott.ssa Roberta Pirini



SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 267/2000, in ordine alla regolarità contabile, esprimo **PARERE FAVOREVOLE /~~CONTRARIO~~***

Data 17-07-2015

Il responsabile del servizio
Dott.ssa Stefania Buscherini



* Il parere contrario va motivato

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

Il presidente
F.to MILANDRI CLAUDIO

Il segretario comunale
F.to DOTT. SCHIANO PASQUALE

AI SENSI DELL'ART. 134, 4° COMMA, DEL D.LGS. N. 267/2000, È IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

Civitella di Romagna, 22/07/2015

Il segretario comunale
F.to DOTT. SCHIANO PASQUALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio informatico di questo comune dal 13 AGO. 2015 per quindici giorni consecutivi, secondo il disposto dell'art. 124, 1° comma del D. Lgs. n. 267/2000.

Civitella di Romagna, 13 AGO. 2015

Il responsabile del servizio
F.to Dott.ssa Sabrina Aleotti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____, ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D. Lgs. n. 267/2000.

Civitella di Romagna, _____

Il responsabile del servizio
F.to Dott.ssa Sabrina Aleotti

La presente copia è conforme all'originale.

Civitella di Romagna, 13 AGO. 2015

Il responsabile del servizio
Dott.ssa Sabrina Aleotti

